REGOLAMENTO (CEE) N. 1458/77 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1977

che fissa i prezzi di riferimento del granturco ibrido destinato alla semina per la campagna di commercializzazione 1977/1978

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1167/77 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2358/71 prevede che ogni anno sia fissato un prezzo di riferimento per ogni tipo di granturco ibrido destinato alla semina; che tali prezzi di riferimento devono essere fissati sulla base dei prezzi franco frontiera constatati durante le tre ultime campagne di commercializzazione, esclusi i prezzi anormalmente bassi; che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1578/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che stabilisce le norme generali per l'applicazione del prezzo di riferimento e per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera del granturco ibrido destinato alla semina (3), è opportuno prendere in considerazione solo i prezzi delle importazioni da paesi terzi rappresentative per quanto concerne la quantità e la qualità del prodotto;

considerando che l'articolo 1 del regolamento summenzionato ha definito la fase di commercializzazione e di condizionamento da prendere in considerazione per la fissazione del prezzo di riferimento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1977/1978 i prezzi di riferimento dei vari tipi di granturco ibrido destinato alla semina della sottovoce 10.05 A della tariffa doganale comune sono fissati come è indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è applicabile dal 1° luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 137 del 3. 6. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 168 del 26. 7. 1972, pag. 1.

ALLEGATO

N. del tipo	Tipi di ibridi	Classificazione FAO	Prezzi di riferimento in UC/100 kg
1	Ibridi doppi	0 — 270	59
2	Ibridi doppi Ibridi top-cross	270 — 450 0 — 270	55 55
3	Ibridi doppi Ibridi top-cross	450 e più 270 e più	52 52
4	Ibridi a tre vie	0 — 270	77
5	Ibridi a tre vie	270 e più	73
6	Ibridi semplici	—	111